



## COMUNICATO N. 71/L – 16 NOVEMBRE 2020

71/126

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.120/A della F.I.G.C., pubblicato in data 13 Novembre 2020:

Comunicato Ufficiale n. 120/A

### Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020;
- richiamata, sempre per brevità espositiva, la definizione “tesserati” di cui al medesimo comunicato;
- ravvisata opportuna una ulteriore precisazione sulla dimostrazione degli adempimenti fiscali e contributivi, per i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari od inferiori ad euro 50.000,00;
- ravvisata l’urgenza di provvedere, stante la scadenza imminente del termine da rimodulare con il presente provvedimento;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto federale

### d e l i b e r a

il paragrafo II del Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020, riguardante i contratti tra società professionistiche e “tesserati” con compensi annui lordi pari od inferiori ad euro 50.000,00, è integrato come segue:

- c) i termini oggi assegnati alle società di Serie A per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti del periodo agosto-dicembre 2020, sono sostituiti dall'unico termine del 16 febbraio 2021, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;
- d) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il terzo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti gennaio-giugno 2020, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nei due precedenti termini del 30 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, fatta salva per tali inadempimenti l'applicazione delle sanzioni previste;
- e) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il secondo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 16 ottobre 2020, fatta salva per tale inadempimento l'applicazione delle sanzioni previste;
- f) per le società di Serie B, è fissato al 16 febbraio 2021 il primo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;
- g) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il terzo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti gennaio-giugno 2020, ai fini dei controlli federali e delle applicazioni delle relative sanzioni, qualora non assolti nei due precedenti termini del 30 settembre 2020 e del 16 ottobre 2020, fatta salva per tali inadempimenti l'applicazione delle sanzioni previste;
- h) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il secondo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti di luglio ed agosto 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, qualora non assolti nel primo termine del 16 ottobre 2020, fatta salva per tale inadempimento l'applicazione delle sanzioni previste;
- i) per le società di Serie C, è fissato al 16 febbraio 2021 il primo termine per la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera, relativi agli emolumenti

di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni;

In caso di mancato rispetto del termine del 16 febbraio 2021 riportato alle lettere c), d), e), f), g), h), i) si applica la sanzione minima di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, che non potrà cumularsi con quella analogamente prevista dal paragrafo I, punti 4 e 5 del Comunicato Ufficiale n. 112/A del 9 novembre 2020, per i contratti superiori a 50.000,00 euro lordi.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Pubblicato in Firenze il 16 Novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli